

TRIBUNALE DI VERBANIA

Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

n. [redacted] RG NR

n. [redacted] RG GIP

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Sulla richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

NERINI Luigi, [redacted]

[redacted] difeso di fiducia dall'Avv. Pantano Pasquale de/Foro di Milano

PEROCCHIO Enrico, [redacted]

[redacted]

TADINI Gabriele, [redacted]

[redacted] difeso di fiducia dall'Avv. Marcello Peri//o del Foro di Lecco

tutti detenuti in stato di fermo presso la Casa Circondariale di Verbania;

INDAGATI

In stato di fermo

TUTTI:

A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 41, 437 comma 1 e 2 c.p., perché, in concorso tra loro, NERINI Luigi, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l., società gerente l'impianto della Funivia Siresa-Alpino-Mottarone, l'ing. PEROCCHIO Enrico, quale direttore di esercizio del medesimo impianto, TADINI Gabriele, quale dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l., con la mansione di capo servizio, responsabile del funzionamento dell'impianto, apponevano e/o omettevano di rimuovere dalla parte superiore del carrello della cabina n. 3, addetta al trasporto delle persone, i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", aventi la funzione di bloccare il sistema frenante di emergenza della cabina, tenendo aperte le ganasce poste sulla fune portante dell'impianto, sistema frenante di emergenza, destinato a prevenire disastri e/o infortuni sul lavoro, rendendolo inattivo.

Fatto aggravato ex art. 437 comma 2 c.p., derivandone un disastro, in quanto, a seguito del cedimento della fune trainante, determinato, allo stato, da cause in corso di accertamento, la cabina n. 3, giunta in prossimità della stazione finale del Mottarone, invece, di arrestarsi sospesa alla fune portante, come avrebbe dovuto fare, se fossero stati rimossi i forchettoni rossi c.d. "blocca freni",

iniziava a scivolare all'indietro, scendendo "a folle velocità" verso valle, in direzione Stresa, località Alpino e, dopo aver raggiunto il pilone n. 3 della tratta Alpino- Mottarone, si sganciava dalla fune portante, schiantandosi a terra e rotolando a valle sul pendio fortemente scosceso, fino a quando impattava contro un albero, con conseguente:

a) morte immediata, sul posto, per "politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia dei 13 turisti che si trovavano a bordo e, in particolare, dei coniugi [REDACTED]

b) morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per "gravissimo politrauma in precipitazione" del [REDACTED]

c) lesioni gravissime, a carico dell'unico turista sopravvissuto, [REDACTED]

[REDACTED] ricoverato presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale

Infantile Regina Margherita di Torino, con prognosi riservata.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.05.2021.

Deferiti a piede libero in ordine ai seguenti fatti-reato:

TUTTI:

B) Del delitto p. e p. dagli artt. 113, 40 cpv, 589 comma 1 e 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro, NERINI Luigi, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l., società gerente l'impianto della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone, l'ing. PEROCCHIO Enrico, quale direttore di esercizio del medesimo impianto, TADINI Gabriele, quale dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l., con la mansione di capo servizio coordinatore del personale, responsabile del funzionamento dell'impianto, per colpa, con la condotta di cui ai capi d'imputazione A) e, in particolare, TADINI Gabriele, omettendo di rimuovere o inserendo nella parte superiore del carrello della cabina n. 3 della funivia i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", aventi la funzione di bloccare, o meglio, di eludere il sistema frenante automatico di emergenza (meccanico-idraulico) della cabina, impedendone l'attivazione, NERINI Luigi e l'ing. PEROCCHIO Enrico avallando la decisione di TADINI Gabriele e rappresentandogli la necessità di non interrompere il funzionamento della funivia, inevitabile se si fossero dovuti effettuare interventi di manutenzione di

portata più estesa, cagionavano la morte di 14 turisti che erano a bordo della cabina n. 3 della funivia e, in specie:

a) la morte immediata, sul posto, per "politraumatismo contusivo-fratturativo con emorragia"



b) morte, poche ore dopo (ore 19:15), presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, per "gravissimo poi/trauma in precipitazione" del minore [redacted] (classe 2015), figlio della coppia [redacted] in quanto a seguito del cedimento della fune trainante, determinato da cause in corso di accertamento, la cabina n. 3, giunta in prossimità della stazione finale del Mottarone, invece, di arrestarsi sospesa alla fune portante, come avrebbe dovuto fare, se fossero stati rimossi i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", iniziava a scivolare all'indietro, scendendo "a folle velocità" verso valle, in direzione Stresa, località Alpino e, dopo aver raggiunto il pilone n. 3 della tratta Alpino-Mottarone, si sganciava dalla fune portante, schiantandosi a terra e rotolando a valle sul pendio fortemente scosceso, fino a quando impattava contro un albero.

Colpa generica consistita in negligenza e imprudenza e/o colpa specifica, consistita nella violazione delle specifiche norme tecniche sul corretto funzionamento dell'impianto o del macchinario.

Fatto aggravato ex art. 589 comma 4 c.p., derivandone la morte di più persone e le lesioni gravissime di cui al capo D), in danno del minore [redacted] unico turista sopravvissuto, figlio minore dei coniugi deceduti [redacted] ricoverato presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, con prognosi riservata.

In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.05.2021.

C) Del delitto p. e p. dagli artt. 113, 40 cpv, 590 comma 1 e 4 c.p., perché, in cooperazione tra loro, NERINI Luigi, quale amministratore unico di Ferrovie del Mottarone s.r.l, società gerente l'impianto della Funivia Stresa-Alpino-Mottarone, l'ing. PEROCCHIO Enrico, quale direttore di esercizio del medesimo impianto, TADINI Gabriele, quale dipendente di Ferrovie del Mottarone s.r.l., con la mansione di capo servizio e coordinatore del personale, responsabile del funzionamento dell'impianto, per colpa, con la condotta di cui ai capi d'imputazione A) e, in particolare, TADINI Gabriele, omettendo di rimuovere, o meglio, inserendo nella parte

superiore del carrello della cabina n. 3 della funivia i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", aventi la funzione di bloccare o meglio, di eludere il sistema frenante automatico di emergenza (meccanico-idraulico) della cabina, impedendone l'attivazione, NERINI Luigi e l'ing. PEROCCHIO Enrico avallando la decisione di TADINI Gabriele e rappresentandogli la necessità di non interrompere il funzionamento della funivia, inevitabile se si fossero dovuti effettuare interventi di manutenzione di portata più estesa, cagionavano al minore [redacted] unico turista sopravvissuto, figlio minore dei coniugi deceduti [redacted] ricoverato presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, una lesione personale gravissima, con prognosi riservata, in quanto a seguito del cedimento della fune trainante, determinato, allo stato, da cause in corso di accertamento, la cabina n. 3, giunta in prossimità della stazione finale del Mottarone, invece, di arrestarsi sospesa alla fune portante, come avrebbe dovuto fare, se fossero stati rimossi i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", iniziava a scivolare all'indietro, scendendo "a folle velocità" verso valle, in direzione Stresa, località Alpino e, dopo aver raggiunto il pilone n. 3 della tratta Alpino-Mottarone, si sganciava dalla fune portante, schiantandosi a terra e rotolando a valle sul pendio fortemente scosceso, fino a quando impattava contro un albero.

Colpa generica consistita in negligenza e imprudenza e/o colpa specifica, consistita nella violazione delle specifiche norme tecniche sul corretto funzionamento dell'impianto o del macchinario.

Fatto aggravato ex art. 589 comma 4 c.p., derivandone la morte di più persone e le lesioni gravissime di cui al capo C), in danno del minore [redacted] unico turista sopravvissuto, figlio minore dei coniugi deceduti [redacted] ricoverato presso il Presidio Ospedaliero — Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino, con prognosi riservata. In Stresa (VB), località Mottarone-Alpino, il 23.05.2021.

TADINI Gabriele:

D) Dei reati p. e p. dagli artt. 81 cpv., 479, in relaz. all'art. 476 comma I, c.p., perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, quale capo servizio del medesimo impianto - funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzate dall'attribuzione di poteri autoritativi e certificativi, in generale, strumentali ad assicurare la sicurezza dell'impianto, ai sensi dei decreti del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture del 18.02.2011 e dell'11.05.2017, questi ultimi, nella specie, attributivi, al direttore di esercizio, del potere-dovere di fornire al capo servizio istruzioni per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature, di programmare e predisporre tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed

interventi, di segnalare tempestivamente all'U.S.T.I.F. del Piemonte e Valle d'Aosta (Ufficio Speciale per i Trasporti ad Impianti Fissi - competente per territorio - del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) tutte le anomalie od irregolarità riscontrate nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso, di controfirmare periodicamente, con cadenza almeno mensile, il Registro Giornale nel corso dei suoi sopralluoghi sull'impianto, quindi, al capo servizio, del potere—dovere di eseguire e far eseguire tutte le disposizioni contenute nel Regolamento d'esercizio e quelle impartite dal direttore per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio, di effettuare i controlli periodici mensili di sua competenza e di verificare l'effettuazione di quelli di competenza del macchinista e degli agenti, compresa la regolare annotazione nel Registro Giornale dei controlli quotidiani sull'efficienza dell'impianto e l'annotazione del Registro Giornale delle anomalie rilevate, di controfirmare giornalmente lo stesso Registro Giornale - annotando nel Registro Giornale l'esito positivo dei controlli quotidiani effettuati sul funzionamento dei freni e delle vetture quanto meno nelle giornate del 22 e 23 maggio 2021, fatto contrario al vero in quanto TADINI Gabriele aveva sentito provenire dalla cabina un rumore/suono caratteristico riconducibile alla presumibile perdita di pressione del sistema frenante della cabina, che si ripeteva ogni 2/3 minuti, per ovviare al quale decideva di lasciare inseriti i forchettoni rossi c.d. "blocca freni", anomalia sull'impianto frenante che non veniva annotata nell'apposita sezione del Registro Giornale, attestava falsamente fatti dei quali il Registro Giornale è destinato a provare la verità in quanto atto, tra le altre cose, funzionale ad assicurare l'attività di sorveglianza da parte dell'autorità a ciò preposta, ossia del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dei su citati decreti del M.I.T.

In Stresa (VB), il 22 ed il 23 maggio 2020.



OSSERVA

Sulla convalida del fermo

Il fermo è stato eseguito al di fuori dei casi previsti dalla legge e non può essere convalidato. Difettava infatti il pericolo di fuga, presupposto indefettibile per procedere al fermo indiziati di reato. Come costantemente ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla l. 16 aprile 2015, n. 47), oltre che concreto, dev'essere anche attuale: tale requisito, pure non comportando necessariamente l'esistenza di condotte materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o che siano comunque espressione di fatti ad esso prodromici, presuppone comunque l'accertamento, con

giudizio prognostico verificabile, perché ancorato alla concreta situazione di vita del soggetto, alle sue frequentazioni, ai precedenti penali, alle pendenze giudiziarie e, più in generale, a specifici elementi vicini nel tempo, dell'esistenza di un effettivo e prevedibilmente prossimo pericolo di allontanamento, che richieda un tempestivo intervento cautelare.

Nella specie, sono gli stessi PM che hanno operato il fermo a non indicare ALCUN elemento dal quale sia possibile evincere il pericolo di allontanamento dei tre indagati.

Così si legge nella motivazione del fermo in punto di pericolo di fuga:

"ricorre pericolo di fuga, in quanto i fatti contestati sono di straordinaria gravità in ragione della deliberata volontà di eludere gli indispensabili sistemi di sicurezza dell'impianto di trasporto per ragione di carattere economico e in assoluto spregio delle più basilari regole di sicurezza, finalizzate alla tutela dell'incolumità e della vita dei soggetti trasportati; che le tragiche conseguenze che tale sconsiderata condotta ha determinato (morte di 14 persone e lesioni gravissime ad un minore di anni 5) comporteranno in caso di accertato riconoscimento della relativa responsabilità penale l'irrogazione di una elevatissima sanzione detentiva; che anche in considerazione dell'eccezionale clamore a livello anche internazionale per la sua intrinseca drammaticità, che diverrà sicuramente ancora più accentuato al disvelarsi delle cause del disastro, sussiste il pericolo concreto e prevedibilmente prossimo della volontà degli indagati di sottrarsi alle conseguenze processuali e giudiziarie delle condotte contestate, allontanandosi dai rispettivi domicili e rendendosi irreperibili".



In ordine alla gravità del reato ed alla entità della irroganda sanzione, da tempo la giurisprudenza della Corte ha affermato che "le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte unicamente dalla gravità del titolo di reato per il quale si procede", ad oggi ancor più dopo la modifica intervenuta con la legge n. 47 del 2015.

Suggestivo, ma assolutamente non conferente è il riferimento al "clamore mediatico nazionale ed internazionale dato alla vicenda,": è di palese evidenza la totale irrilevanza, al fine di affermare il pericolo di fuga, di tale condizione, non potendosi certo farsi ricadere sulla persona dell'indagato un clamore mediatico cresciuto attorno ad una vicenda, che allo stato fino ad oggi mai è stata sub iudice.

Nel dettaglio certamente non era configurabile il pericolo di fuga per Tadini: l'indagato ha infatti reso ampia confessione, ha ammesso nel dettaglio le proprie condotte, è padre di famiglia, vive e lavora da sempre in questo territorio; da alcun elemento poteva evincersi che intendesse darsi alla fuga.

Ancora meno era configurabile il pericolo di fuga nei confronti di Perocchio: è sufficiente esaminare le modalità con le quali si è addivenuti al fermo per comprendere come totalmente inesistente fosse tale pericolo: Perocchio, invece di essere raggiunto nel luogo di residenza da eventuale provvedimento restrittivo è stato convocato alla stazione di Stresa per essere sentito a sit; si è

spontaneamente presentato, nel cuore della notte, accompagnato dalla moglie; nemmeno per un attimo ha ipotizzato la fuga come dimostra il tempo intercorso tra la convocazione e la presentazione a Stresa.

Ma v'è di più: Perocchio, immediatamente ha chiesto inutilmente di essere sentito per dare la sua versione dei fatti, dimostrando in questo modo altro che la volontà di fuggire, bensì la volontà di sottoporsi ad ogni richiesta e provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Ancora Perocchio vive e lavora a Torino, ha una qualifica professionale indubbiamente elevata e numerosi incarichi presso società tutte site in Italia; vive con la famiglia, la moglie ed un figlio [REDACTED]

Non sussisteva alcun elemento per anche lontanamente ipotizzare una fuga all'estero.

Per Nerini è pacifico dal suo comportamento l'assenza del pericolo di fuga; lo stesso, da subito, nei momenti iniziali della tragedia si è messo a disposizione delle forze dell'ordine rendendo ogni chiarimento.

Anche lui vive e lavora sul territorio, peraltro vive con un figlio, senza l'altro coniuge dal quale è separato/divorziato; nessun elemento poteva fare ritenere la volontà di allontanarsi.

Tanto meno, come pure ipotizzato dal PM il pericolo di fuga potrebbe configurarsi nella necessità di sottrarsi ad un ingente risarcimento del danno: ha una assicurazione e anche laddove non vi fosse la copertura assicurativa per le ipotesi di dolo, a maggior ragione Nerini avrebbe avuto interesse a restare sul territorio e difendersi da tale accusa anche per evitare le gravissime ripercussioni economiche su tutta la sua famiglia.

Il fermo NON può essere convalidato.

Sulla richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere

Il PM ha chiesto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per tutti gli indagati. Sussistono, allo stato iniziale delle indagini gravi indizi di colpevolezza unicamente nei confronti di Tadini Gabriele.

I fatti

Domenica 23 maggio 2021, poco dopo mezzogiorno, a seguito della segnalazione pervenuta al servizio telefonico di emergenza 118, si apprendeva la notizia dell'avvenuto cedimento e precipitazione a terra di una delle cabine dell'impianto di funivia che collega Stresa alla sommità del Mottarone, con fermata intermedia in località Alpino; più specificamente si trattava della cabina contrassegnata dal numero 3 che, mentre stava percorrendo in risalita la tratta che dall'Alpino sale al Mottarone, ormai pressochè raggiunta la stazione di arrivo, repentinamente ed

improvvisamente, invertiva il senso di marcia e, dopo aver percorso a ritroso ad elevata velocità la distanza che separa la stazione di arrivo dall'ultimo pilone di tale tratta, si sganciava dal cavo portante e precipitava a valle, impattando sul terreno sottostante e arrestandosi, infine, contro gli alberi del bosco che costeggia la pista sottostante l'impianto funiviario.

A bordo della cabina si trovavano 15 persone, di cui tre bambini, due di cinque anni ed uno di soli due anni, con le rispettive famiglie.

All'arrivo dei soccorsi soltanto due bambini erano ancora in vita: trasportati tramite elisoccorso all'ospedale Regina Margherita di Torino il piccolo [REDACTED] decedeva dopo poche ore a causa delle gravissime lesioni riportate mentre l'altro bambino, [REDACTED] veniva sottoposto ad intervento chirurgico, nonostante le plurime fratture riportate, sopravviveva.

Gli altri 13 passeggeri decedevano immediatamente, a seguito del violentissimo impatto al suolo della cabina.

L'intero impianto funiviario, comprese le stazioni di partenza, di transito e di arrivo ed i relativi uffici, nonché tutta l'area sottostante, venivano sottoposti a sequestro.

Venivano in loco assunte le dichiarazioni di alcune persone che avevano assistito alle fasi della caduta e dello schianto a terra della cabina.

Sin dai primi immediati accertamenti effettuati dal personale di P.G. intervenuto, ed, in particolare, dai rilievi effettuati dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Verbania, emergeva che il cavo traente dell'impianto si era spezzato e che non era entrato in funzione il sistema di freno di emergenza, posto sul carrello della cabina della funivia che avrebbe dovuto immediatamente arrestare la corsa della stessa, fermandola sorretta dal cavo portante.

Dalle indagini emergeva che il giorno del disastro sulla cabina n. 3 i due "forchettoni", ovvero gli strumenti che, ove inseriti impediscono al sistema di emergenza di entrare in funzione, disattivando ed escludendo il sistema frenante, il cui utilizzo è previsto esclusivamente a cabina vuota, non erano stati rimossi, anzi erano stati appositamente e intenzionalmente lasciati inseriti.

Tale circostanza è assolutamente pacifica alla luce della presenza sulla cabina n. 3 di uno dei due "forchettoni" trovato inserito nel suo alloggiamento, e del ritrovamento del secondo forchettoni nel corso di un sopralluogo effettuato la mattina del 26.5.2021, in un punto poco distante nell'area del sinistro.

Per cause in corso di accertamento, il cavo traente della cabina, quel giorno, poco dopo le 12.00, a pochissimi metri dall'arrivo alla stazione del Mottarone, si è spezzato e la cabina, priva del sistema frenante, non ha arrestato la sua corsa, ma, libera da vincoli, in virtù della pendenza del percorso, ha invertito il senso di marcia e ad elevata velocità, in pochi secondi, ha raggiunto il pilone che aveva appena superato, dove, uscita dagli ingranaggi, si è sganciata, precipitando a terra.

Le indagini: la chiamata in correità

In ragione di tale accertamento, la mattina del 25 maggio, presso la Stazione Carabinieri di Suresa, venivano convocati gli addetti dell'impianto funiviario alle dipendenze della società di gestione delle stesse Ferrovie del Mottarone s.r.l., il cui legale rappresentante è Luigi NERINI, per essere sentiti in ordine alle modalità di svolgimento del servizio ed alle eventuali indicazioni ricevute relativamente all'utilizzo dei suddetti "forchettoni".

Tra gli altri, veniva convocato TADINI Gabriele, anch'egli dipendente della predetta società da 36 anni, con mansioni di caposervizio e coordinatore del personale.

TADINI riferiva che la mattina del 23 maggio aveva aperto la stazione, accertato la presenza dei segnali di sicurezza ed avviato l'impianto intorno alle ore 09:00/09:10 per la consueta corsa di prova, per verificare il regolare funzionamento dell'impianto.

Tadini riferiva di avere verificato in sede di ispezione esterna della cabina n. 3 qualche anomalia sull'impianto frenante e, in particolare, di aver udito un rumore provenire dalla relativa centralina, un suono caratteristico, riconducibile alla presumibile perdita di pressione del sistema frenante della cabina, che si ripeteva ogni 2/3 minuti, indicativo del fatto che il sistema, in buona sostanza, tentava di ricaricare la pressione del freno, in tal modo facendo chiudere una delle due ganasce.

Era a quel punto che il TADINI, per ovviare a questo problema del freno della cabina ed evitare, quindi, che l'impianto non partisse, decideva di non togliere il blocco al freno (appunto, il "forchettoni" di colore rosso), dato che, al contrario, il sistema, rilevando un'anomalia, avrebbe fatto scattare il freno, impedendo all'impianto di funzionare e fare le sue corse.

Espressamente richiesto sul punto, TADINI dichiarava che tale scelta di inibire il sistema frenante era stata soltanto sua, senza che di questo avesse avvisto nessuno, né il titolare Luigi NERINI, né il direttore d'esercizio Ing. Enrico PEROCCHIO.

Aggiungeva che anche il giorno precedente, sabato 22 maggio, posto che la cabina n. 3 presentava gli stessi problemi, aveva evitato di togliere il "forchettoni", facendola viaggiare tutto il giorno con il sistema frenante inibito.

Non aveva, tuttavia annotato l'evento sul libro giornale, né avvisato nessuno.

Essendo, a quel punto, emersi evidenti elementi di reità a suo carico, il verbale di sommarie informazioni veniva interrotto ai sensi dell'art. 63 c.p.p. e, intervenuto un difensore, si procedeva, davanti al Pubblico Ministero, ad interrogatorio di TADINI nella sua veste di indagato.

TADINI, alla presenza del difensore d'ufficio, non avendo il difensore di fiducia nominato accettato l'incarico, previa conferma delle dichiarazioni in precedenza rese, accettava di sottoporsi alle

domande del P.M., rendendo ampio interrogatorio ed ampia confessione del quale veniva redatto verbale riassuntivo.

Dichiarava di non aver rimosso il dispositivo di blocco dei freni durante il normale servizio di trasporto passeggeri, non soltanto nelle giornate del 22 e del 23 maggio 2021, ma molte più volte, sostanzialmente in modo pressochè abituale, quanto meno nel corso dell'ultimo mese, da quanto l'impianto aveva riaperto al pubblico, al fine di ovviare ai problemi che, con cadenza sempre più frequente, si verificavano nel funzionamento del sistema frenante.

Proprio per la frequenza con cui tali anomalie si andavano ripetendo, TADINI aveva richiesto all'ing. PEROCCHIO, portato a conoscenza dei problemi, di far intervenire l'assistenza dei tecnici della società RVS s.r.l. di Torino, alla quale la LEITNER s.p.a. di Vipiteno, società che aveva proceduto ai lavori di ristrutturazione e rinnovamento dell'impianto nel biennio 2014-2016 ed incaricata della manutenzione dello stesso, aveva affidato in subappalto gli interventi sulle centraline dei sistemi frenanti, in quanto ditta specializzata sul territorio.

Nonostante l'intervento dei tecnici (avvenuto in due distinte occasioni), i problemi riscontrati non si erano risolti ed il sistema frenante di emergenza continuava ad entrare in funzione, con conseguente possibilità che la corsa delle cabine si arrestasse senza effettiva necessità, rendendo in tal caso oneroso e difficoltoso il recupero delle stesse lungo il percorso ed, al contempo, provocando un esaurimento delle batterie di alimentazione delle centraline, che avevano già dovuto essere sostituite.

Dichiarava anche di avere dato indicazioni ai dipendenti manovratori Coppi e Rossi, e forse anche ad altri di mettere i ceppi così da risolvere il problema.

In merito ai coindagati riferiva testualmente *"dell'iniziativa di mettere i ceppi ne ho parlato anche con l'ing. Perocchi al quale ho detto che per potere mantenere far funzionare l'impianto regolarmente sarei stato costretto ad usare tale accorgimento. Lo sapeva anche il sig. Nerini devo ammetterlo, di fatto lo sapevano tutti."*

Niente altro veniva aggiunto e niente altro veniva chiesto allo scopo di meglio dettagliare e contestualizzare, in ossequio al comma 3 dell'art. 192 c.p. la chiamata in correità (perché di chiamata in correità si tratta).

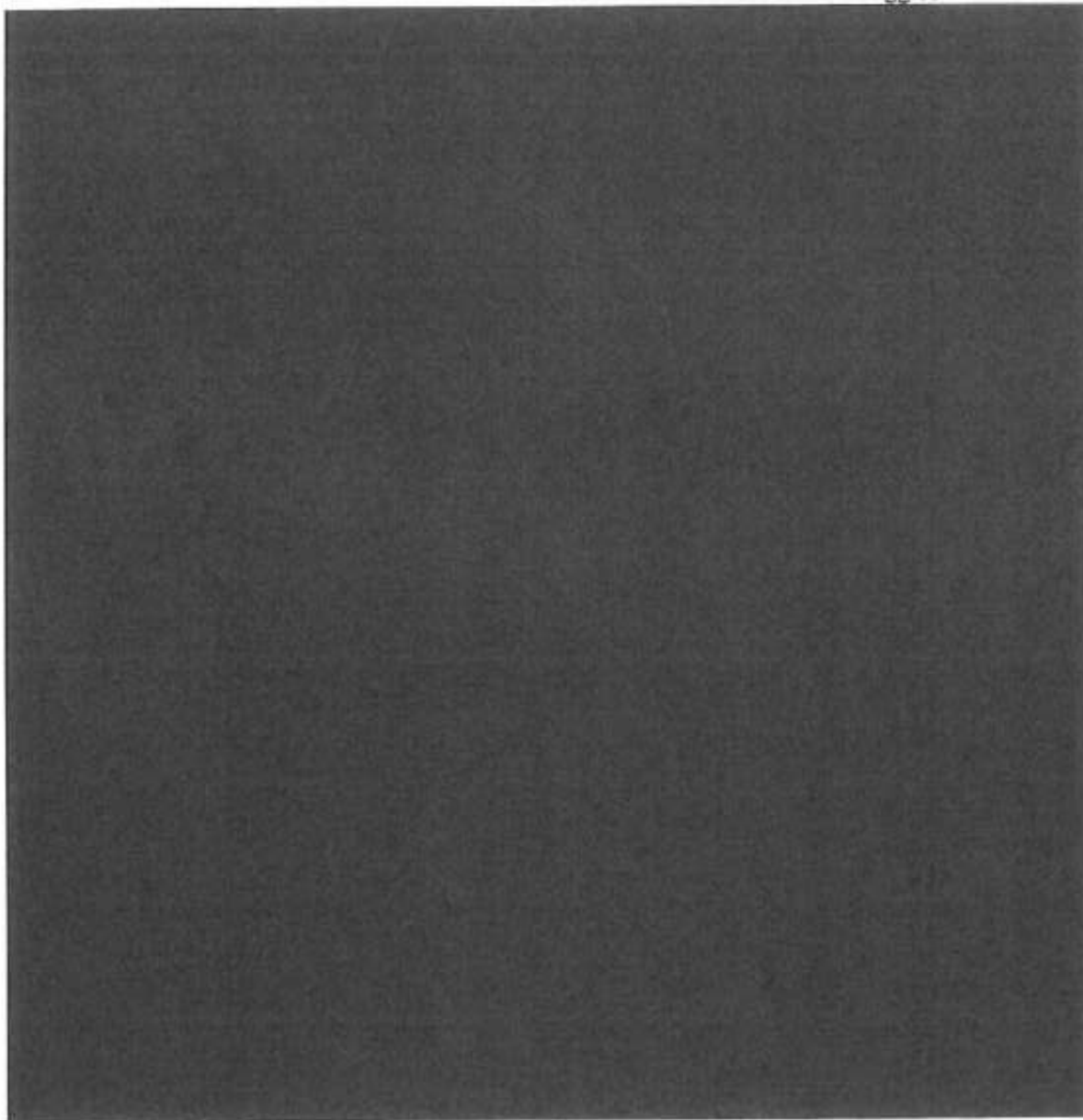
Sul punto si premette che l'art. 273 comma 1 bis, in punto di gravi indizi di colpevolezza, se da un lato non richiama il comma 2 dell'art. 192 c.p.p., tuttavia richiama espressamente i commi 3 e 4 dell'art. 192: ciò poiché se è vero che "i gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono pertanto essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, ciò tuttavia non esime dal sottoporre la chiamata in correità alla valutazione di attendibilità richiesta dal comma 3 dell'art. 192, nel senso

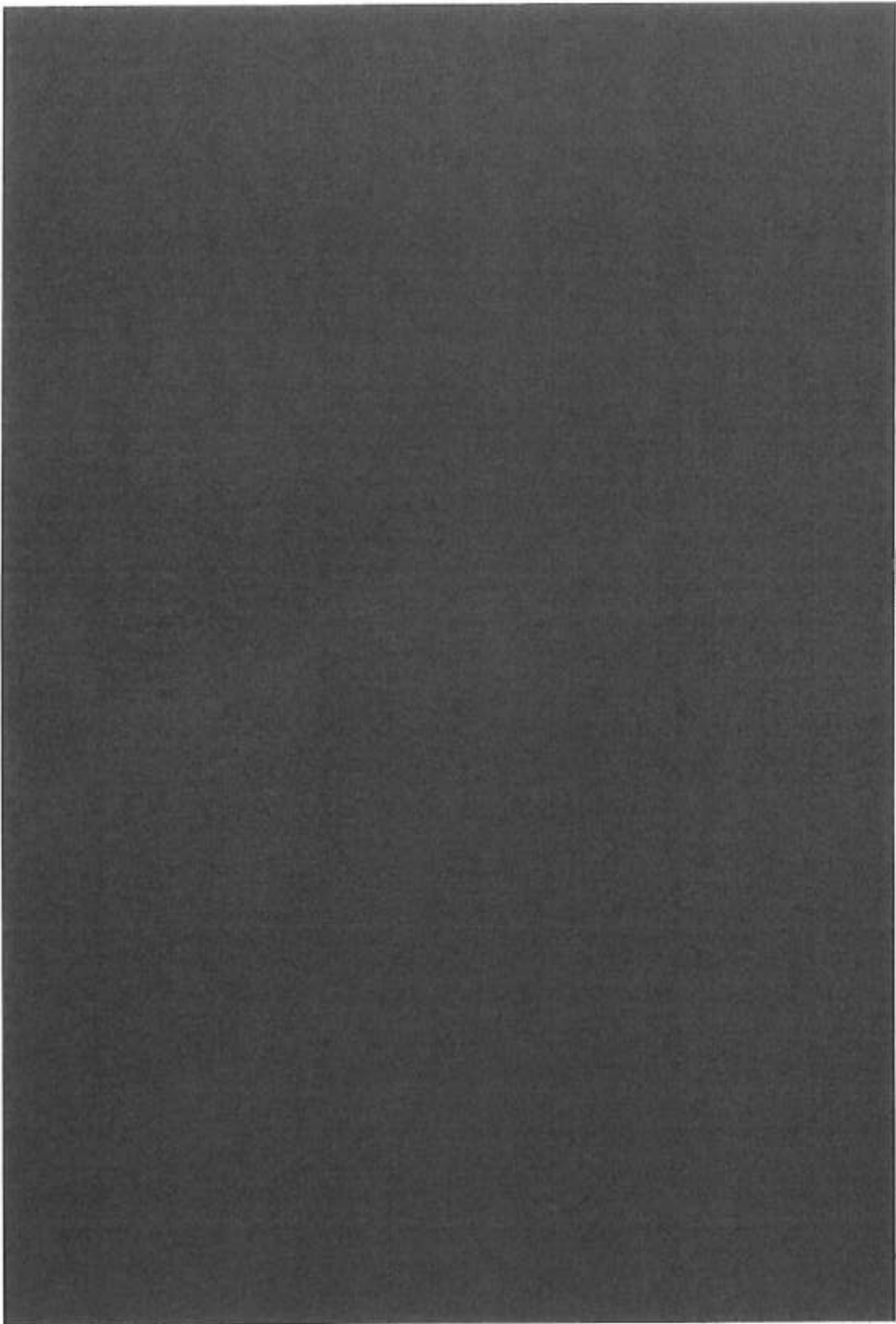
chè la chiamata in correità deve comunque essere dettagliata ed individualizzante e confortata da ulteriori elementi che ne confermano l'attendibilità.

Sul punto è di tutta evidenza come le scarse dichiarazioni di Tadini (rese peraltro di notte, dopo 7 ore dalla convocazione in caserma, alla presenza di un difensore d'ufficio), non consentivano alcun vaglio di attendibilità, né alcuna possibilità di dettagliare e circostanziare le accuse elevate contro i coindagati.

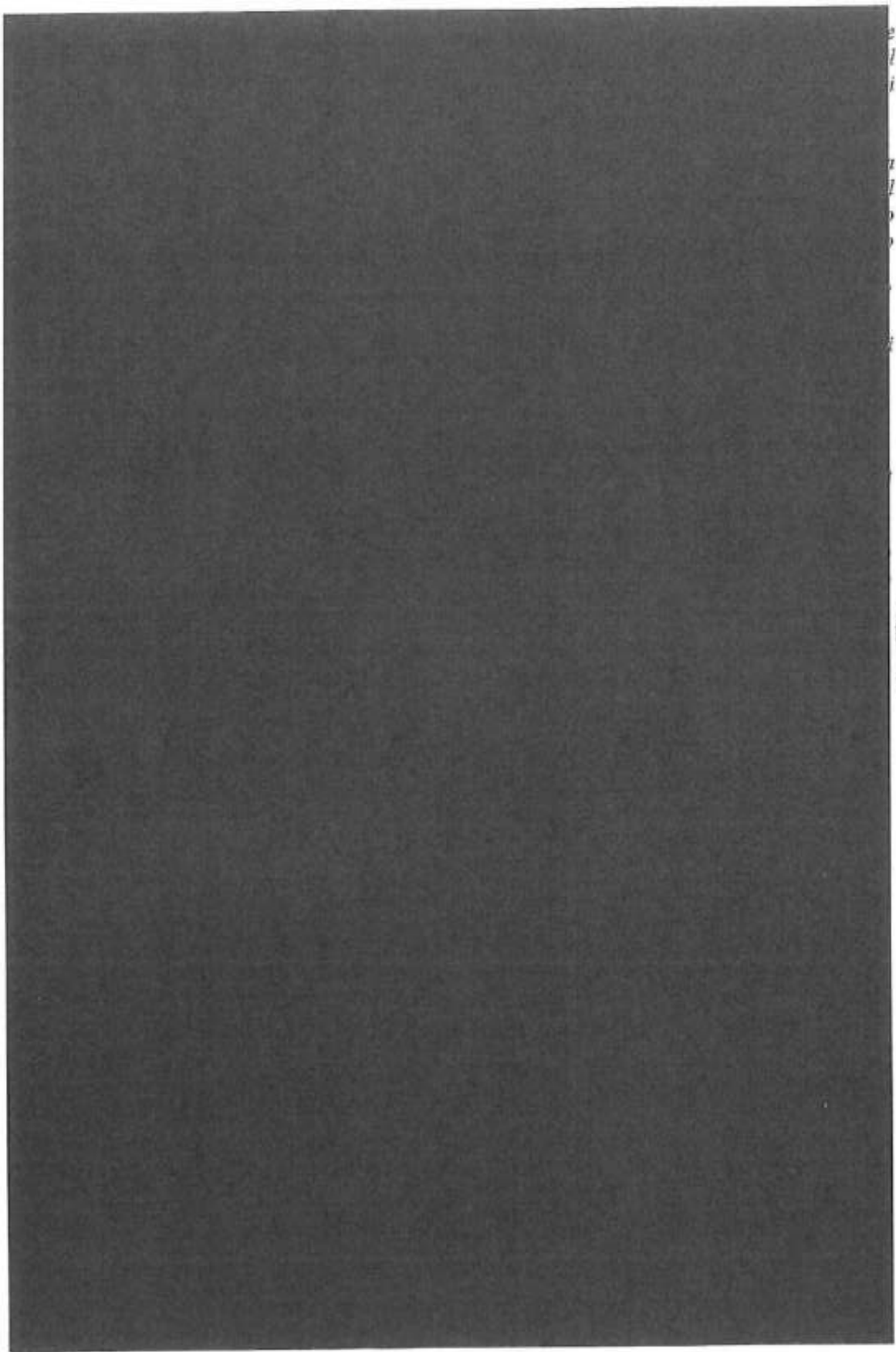
Nemmeno alcun riscontro (per quanto non necessario in tale fase cautelare, pur tuttavia in presenza di dichiarazioni attendibili sulla base degli ulteriori elementi di indagine), emergeva dalle dichiarazioni già rese dai dipendenti della Funivie Mottarone.

Esaminiamo quindi le dichiarazioni rese dai dipendenti sentiti a sit in data 25 maggio:





MB

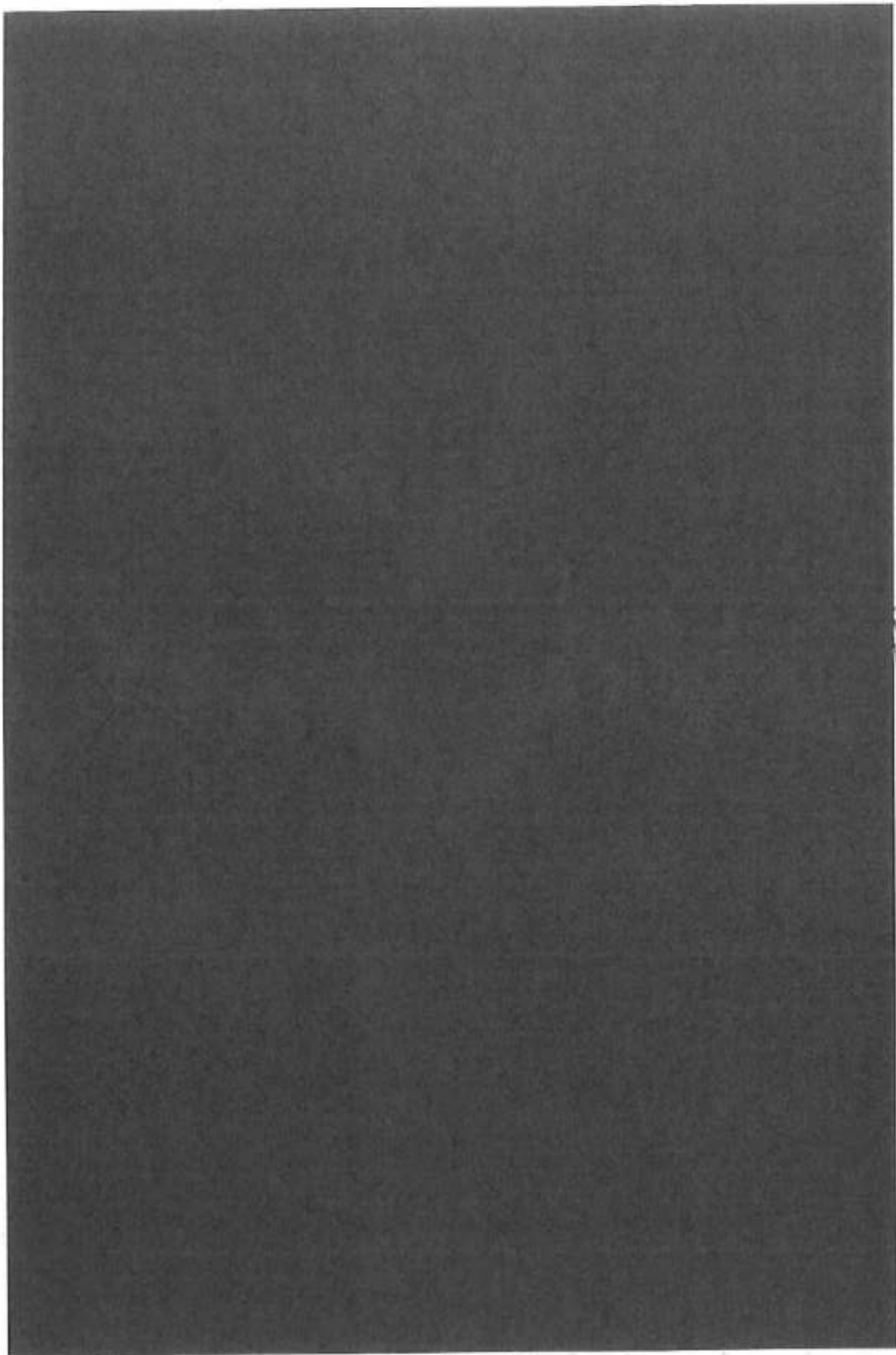


2
1
i

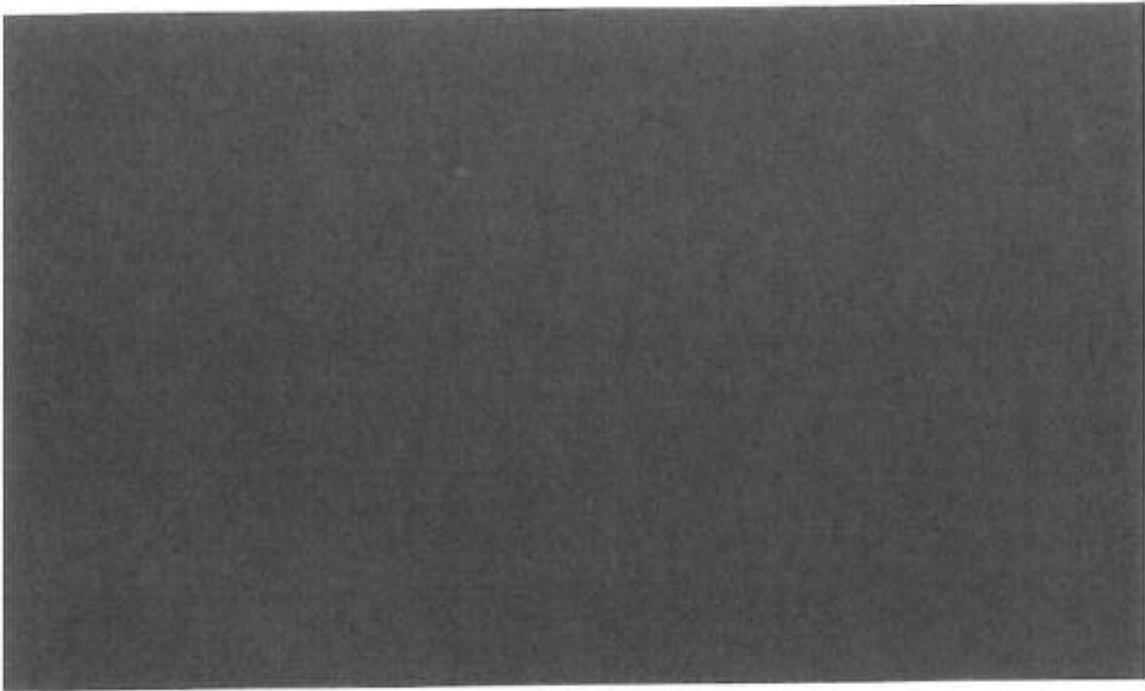
1
1
p
p

2

MB



MB



Da tali dichiarazioni, che si sono interamente riportate per non tralasciare alcun dettaglio appare evidente il contenuto fortemente accusatorio nei confronti del Tadini, come appare evidente che nulla apportano a conforto della chiamata in correità di Tadini, anzi la smentiscono.

Tutti concordemente hanno dichiarato che la decisione di mantenere i ceppi era stata una decisione del capo servizio, ovvero di Tadini Gabriele, mentre nessuno ha parlato del gestore o del direttore di servizio.

Ciò evidentemente avrebbe imposto ab origine di escutere Tadini come persona indagata, con gli avvisi di cui all'art. 63 c.p..

Ma al di là di tale aspetto procedurale, sul quale solo una difesa si è soffermata, non vi è dubbio che le stesse, oltre non fornire alcun riscontro alla chiamata in correità di Tadini, ne minano profondamente la credibilità.

Non solo, ma forniscono anche una spiegazione alternativa a tale chiamata in correità, spiegazione che peraltro viene suggerita a questo giudice dallo stesso PM nella motivazione del pericolo di fuga: Tadini sapeva benissimo di avere preso lui la decisione di non rimuovere i ceppi; Tadini sapeva perfettamente che il suo gesto scellerato aveva provocato la morte di 14 persone; Tadini sapeva che sarebbe stato chiamato a rispondere, anche e soprattutto in termini civili del disastro causato in termini di perdita di vite umane.

E allora, perché non condividere questo immane peso, anche economico, con le uniche due persone che avrebbero avuto la possibilità di sostenere un risarcimento danni?

Perché non attribuire ANCHE a Nerini e Perocchio la decisione di non rimuovere i ceppi?

Tadini sapeva benissimo che chiamando in correità i soggetti FORTI del gruppo, il suo profilo di responsabilità se non escluso sarebbe stato attenuato.

Allora perché non farlo?

Il PM nella propria richiesta ha sostenuto la attendibilità della chiamata in correità fatta da Tadini sulla base di argomentazioni "logiche"; evidenziando che, a fronte della mancanza di motivazioni del Tadini, serie erano invece le ragioni che avrebbero indotto il direttore di servizio ed il gestore dell'impianto a fare pressioni su Tadini affinché disattivasse il sistema frenato: ragioni tutte di ordine economico, in termini di risparmio della Leitner rispetto ai costi di manutenzione e del Nerini in termini di corrispettivo corrisposto dagli utenti che sarebbe venuto meno in caso di sospensione del servizio per manutenzione.

Tali argomentazioni non sono in alcun modo convincenti.

Perché Perocchio avrebbe dovuto avallare una simile decisione?

Come poi si vedrà analizzando le risultanze emerse all'udienza di convalida, Perocchio è dipendente della Leitner; percepisce uno stipendio dalla Leitner, la quale a suo volta percepisce annualmente dalla Funivie Mottarone, per l'attività di manutenzione la somma di 127.000 € all'anno; perché avrebbe dovuto rifiutare di intervenire per la manutenzione? Perché avrebbe dovuto avallare la scelta scellerata dal Tadini? Che interesse avrebbe avuto la Leitner a mantenere in cattive condizioni l'impianto di Stresa? La Leitner aveva tutto da perdere dal malfunzionamento della funivia, e Perocchio anche aveva tutto da perdere in termini di professionalità e reputazione dal malfunzionamento dell'impianto di Stresa.

Appare anche solo lontanamente ipotizzabile che, per non effettuare un intervento in più (basta ricordare che in circa venti giorni Leitner aveva effettuato ben due interventi ed il terzo era in programmazione se non fosse accaduta la tragedia del 23 maggio) Leitner abbia corso il rischio di un simile evento?

Peraltro Leitner è un colosso, specializzata nei servizi di manutenzione degli impianti a fune: alcuna convenienza avrebbe avuto nel non ottemperare al contratto di manutenzione.

Perché Nerini avrebbe dovuto avallare una simile prassi?

La stagione turistica ancora non è iniziata, ancora a causa delle restrizioni Covid mancano del tutto i turisti, italiani, ma soprattutto stranieri; in termini di fatturato, almeno fino a giugno, quando è ipotizzabile un allentamento delle misure restrittive e, con la fine della scuola, le vacanze delle famiglie non è prevedibile un afflusso di turisti.

Sarebbe stato certamente questo il momento per sospendere qualche giorno, magari durante la settimana, il servizio per sprovvedere alla manutenzione e risolvere definitivamente il problema.

Ciò non avrebbe comportato un rilevante danno economico in termini di perdita di entrate.

Sarebbe stato assai più ragionevole approfittare ancora di questi momenti di scarso afflusso turistico così da mettere l'impianto in condizioni ottimali e consentire il pieno funzionamento all'inizio effettivo della stagione turistica.

Palese è al momento della richiesta di convalida del fermo e di applicazione della misura cautelare la totale mancanza di indizi a carico di Nerini e Perocchio che non siano mere, anche suggestive supposizioni.

Le risultanze dell'udienza di convalida.

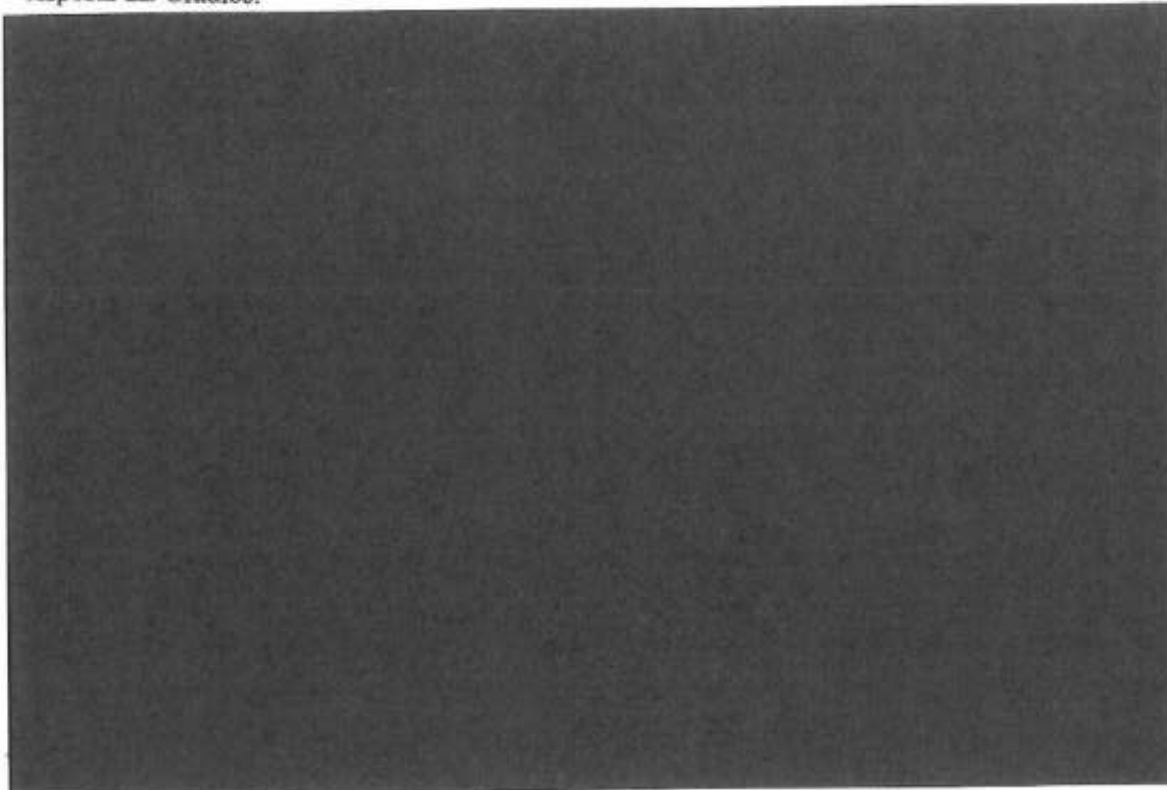
Quanto sopra osservato certo non esime questo giudice dal valutare le ulteriori circostanze emerse nell'udienza odierna.

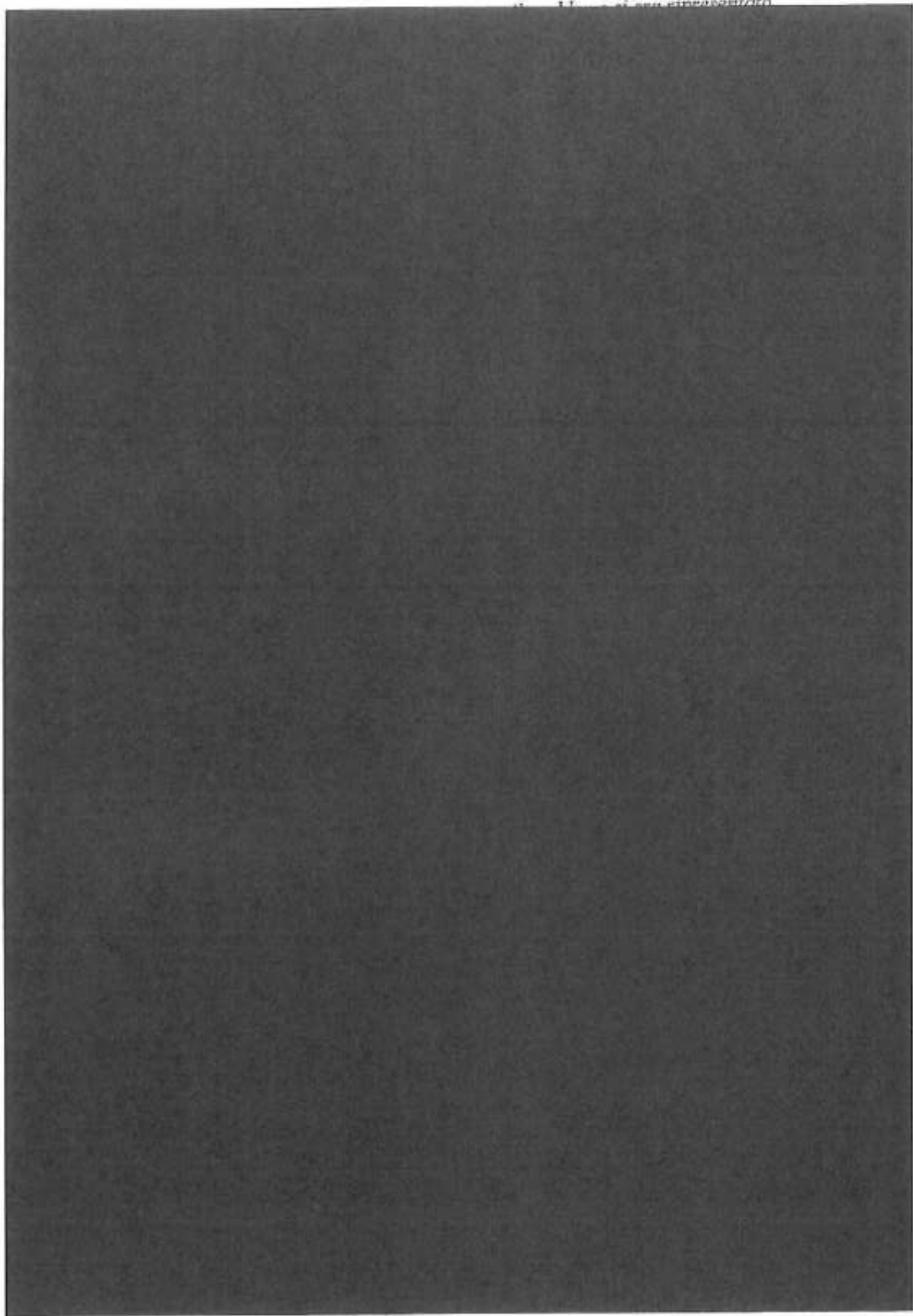
Ritiene questo Giudice che nulla sia stato aggiunto al quadro esistente al momento della richiesta, e che, al contrario il già scarso quadro indiziario sia stato ancor più indebolito.

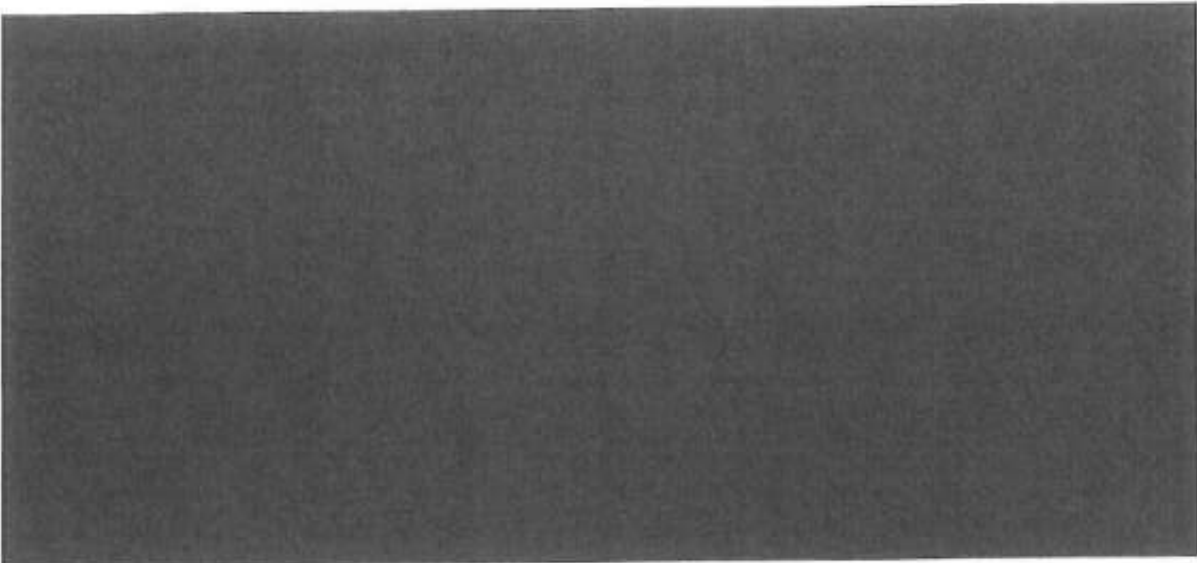
Dichiarazioni di Tadini

Nel corso dell'interrogatorio Tadini ha sostanzialmente reiterato le accuse nei confronti di Perocchio e Nerini senza fornire elementi aggiuntivi rispetto alle alla generica chiamata in correità fatta davanti al PM "lo sapevano tutti"

Si riporta un sunto delle dichiarazioni rese, rimandando alla trascrizione integrale degli interrogatori disposta dal Giudice.



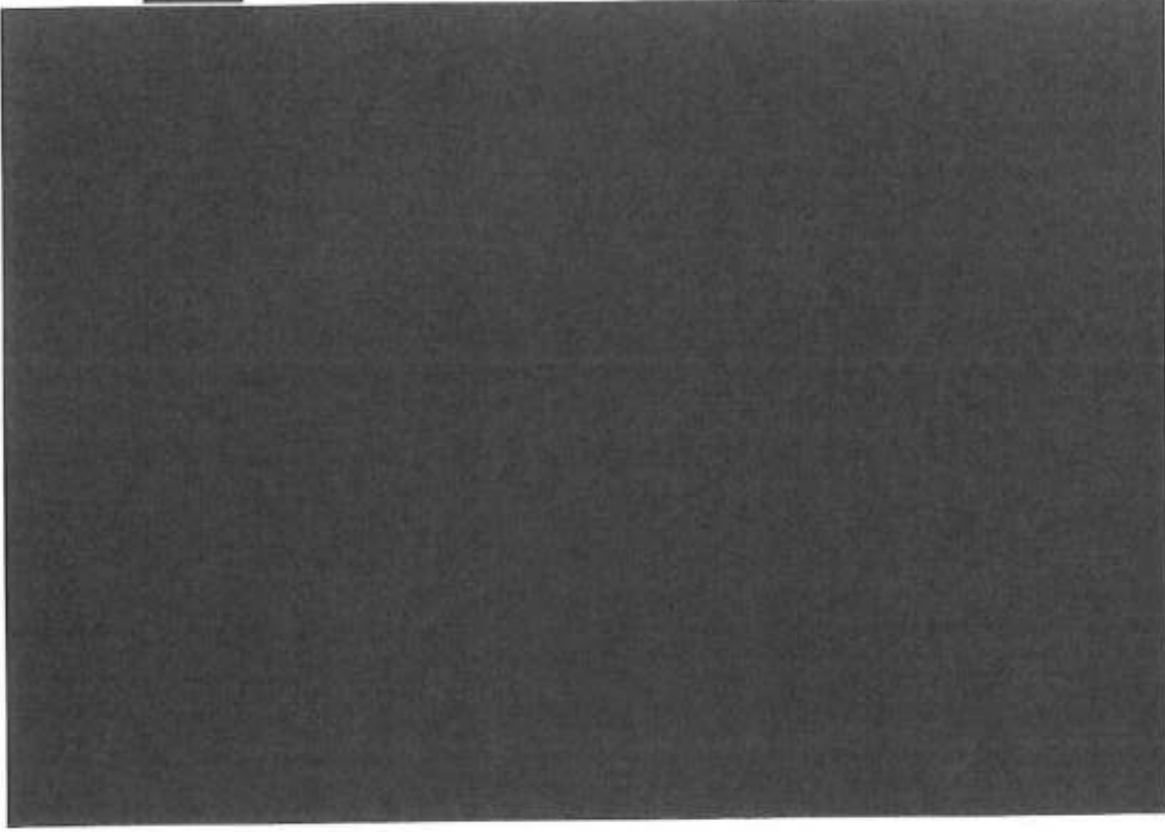


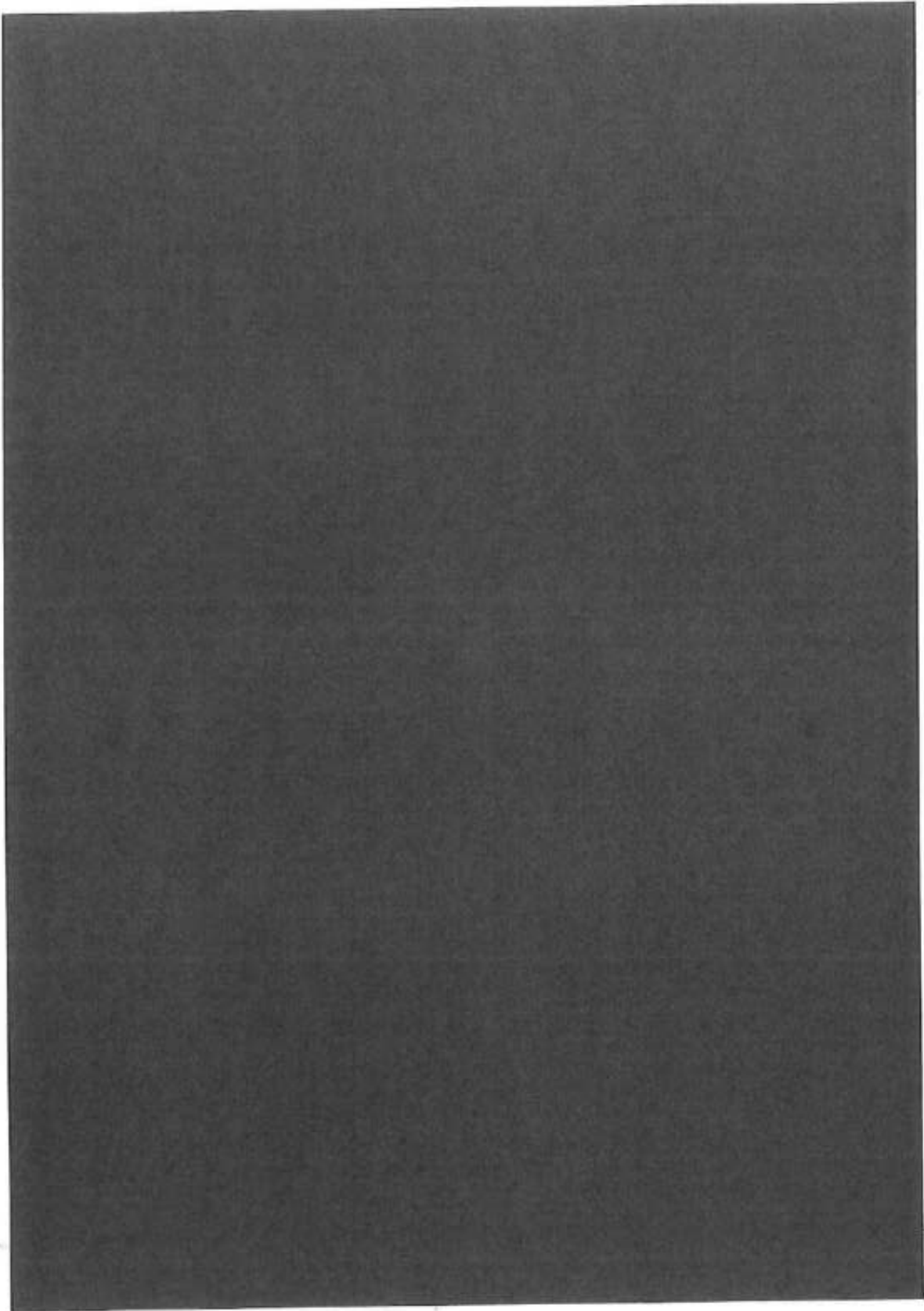


All'udienza odierna il PM ha depositato i verbali di sit resi da alcuni dipendenti in data di ieri sulla circostanza riferita dal Tadini della condivisione della decisione di viaggiare con il sistema frenante disattivato con Nerini e Perocchio.

Pur tuttavia, anche tale produzione nulla ha apportato in termini di gravità indiziaria.

Le uniche dichiarazioni astrattamente utili a corroborare la chiamata in correità sono quelle rese dal dipendente 





[REDACTED]

In merito a tali dichiarazioni, certamente di contenuto accusatorio vi è da rilevare in primis che [REDACTED] mai avrebbe dovuto essere sentito come persona informata sui fatti, dopo le dichiarazioni assunte prima delle sit di Tadini: tutti hanno infatti dichiarato di essere a conoscenza della prassi del Tadini e di avere sempre messo i ceppi, o evitato di rimuoverli su disposizione del Tadini, come peraltro dal lui stesso oggi dichiarato.

Rossi Emanuele, relativamente al giorno della tragedia ha dichiarato che *domenica 23 maggio*, [REDACTED] *avrebbe dovuto rimuovere i ceppi sempre con l'autorizzazione del caposervizio per effettuare la corsa di prova.*

Quindi [REDACTED] BEN sapeva del rischio di essere lui stesso incriminato per avere concorso a causare con la propria condotta, che avrebbe benissimo potuto rifiutare, la morte dei 14 turisti.

Peraltro a fronte delle dichiarazioni del [REDACTED] vi sono altre dichiarazioni di senso contrario rese in data di ieri:

in particolare

[REDACTED] ha dichiarato di non avere mai segnalato le problematiche a Nerini o Perocchio; di non essere a conoscenza che Nerini e Perocchio sapessero della prassi del Tadini; di non avere mai assistito a conversazioni nelle quali Tadini comunicava a Nerini e Perocchio che viaggiava con i forchettoni inseriti.

[REDACTED] ha riferito che l'anno scorso, durante una manutenzione della ferrovia aveva sentito Perocchio dire a Tadini che non voleva che la funivia funzionasse con le forchette inserite; ha altresì aggiunto di non avere mai sentito conversazioni tra Nerini, Perocchio e Tadino relative all'utilizzo della cabina con i forchettoni inseriti.

Non solo ma vi sono altri elementi che minano l'attendibilità delle dichiarazioni di Tadini:

in primo luogo Tadini ha dichiarato il falso quando ha riferito che lui non aveva i poteri di interrompere il funzionamento della funivia: il comma 4 del decreto 8 febbraio 2011 prevede infatti che il direttore dell'esercizio è tenuto a disporre tempestivamente la sospensione del servizio quando, per motivi di urgenza, non vi abbia già provveduto il Capo Servizio. Perché allora Tadini non ha sospeso il servizio?

Certamente tale normativa non poteva essere da lui ignorata trattandosi di perito tecnico con mansioni di responsabilità, operante da 36 anni nel settore dei trasporti su fune.

Assolutamente rilevante per confutare ulteriormente le dichiarazioni di Tadini sono le dichiarazioni di Marchetto: Marchetto, dipendente della RVS, ha confermato gli interventi di manutenzione eseguiti sull'impianto su richiesta del Perocchio, e in merito all'intervento del 3 maggio ha dichiarato che il Tadini non gli aveva mai riferito nel corso dei suoi interventi di sentire un rumore relativo alla perdita di pressione del sistema frenante della cabina.

A fronte di tale modesto quadro indiziario sia Perocchio che Tadini, all'udienza odierna hanno negato fermamente tutte le accuse, rendendo dichiarazioni assolutamente coerenti e non smentite da alcuna circostanza fattuale presente agli atti, ovviamente con esclusione delle dichiarazioni del Tadini, come detto non sufficienti in questa fase a fondare sia pure in via cautelare un confortante quadro di gravità indiziaria. 

Sussistono invece, con riferimento alle dichiarazioni confessorie rese ed a tutte le dichiarazioni rese dai dipendenti i gravi indizi di colpevolezza a carico di Tadini

Sussistono nei confronti del Tadini le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p.; il pericolo di reiterazione è infatti implicito nella reiterazione per lungo tempo da parte del Tadini di una condotta scellerata, della quale aveva piena consapevolezza, posta in essere in totale spregio della vita umana e con una leggerezza sconcertante; ciò induce a ritenere che il Tadini non abbia la capacità di comprendere la gravità delle proprie condotte e che, trovandosi in analoghe situazioni reiteri con la stessa leggerezza altre condotte talmente pregiudizievoli per la collettività.

Misura adeguata appare tuttavia in ragione dell'età del Tadini, della incensuratezza, della confessione resa e dello stabile contesto familiare nel quale vive la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l'abitazione.

Le esigenze di inquinamento probatorio, assolutamente marginali, in ragione della confessione resa possono essere salvaguardate con il divieto di comunicazione all'esterno con ogni mezzo.

P. Q. M.

NON convalida

il fermo di

NERINI Luigi, PEROCCHIO Enrico e TADINI Gabriele;

per il reato sopra indicato di cui al capo a)

applica

nei confronti di Tadini Gabriele in relazione ai reati sub a), b) e d) la misura cautelare degli arresti domiciliari in [REDACTED]

dispone

che l'indagato si rechi senza ausilio di scorta presso il luogo degli arresti;

prescrive

all'indagato di non allontanarsi dal luogo degli arresti domiciliari senza preventiva autorizzazione dell'autorità procedente;

dispone

il divieto di comunicazione con qualsiasi mezzo, anche telefonico o telematico con persone diverse da quelle con lui conviventi;

avverte

l'indagato che in caso di violazione delle prescrizioni imposte sarà applicata la custodia cautelare in carcere.

Manda

alla cancelleria per gli adempimenti di legge ed ai CC. competenti per territorio per i controlli.

*Ordina e immediata esecuzione in Esborata di Nerini Luigi
Verbania, 29.5.2021 e Perocchio Enrico se non altrimenti per
altra causa*

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Banci Buonamici

Banci

Depositato in Cancelleria
Udienza
29/5/2021

Il Cancelliere B3
Mauro Limatola

[Signature]